



COMUNE DI CERCOLA

Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA n.64 del 22.11.2020

OGGETTO: Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio epidemiologico sull'intero territorio comunale – Disposizioni in tema di attività scolastica.

IL SINDACO

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lett. q), e 118 della Costituzione;

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da Covid-19, un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che, con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020, ha valutato, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale, l'epidemia da Covid-19 come una pandemia;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato prorogato, tra l'altro, lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2020;

Visti i numerosi DPCM, emanati da marzo 2020 e da ultimo il 3 novembre 2020, con i quali sono state disposte misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 13.11.2020, la quale include la regione Campania tra le "aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto";

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Campania n.90 del 15 novembre 2020, con la quale si dispone la ripresa, in presenza, dal giorno 24 novembre 2020, dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia, nonché della prima classe della scuola primaria;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'emergenza epidemiologica e l'incremento dei casi sul territorio comunale, significato nel bollettino del 20.11.2020 dove si evince in modo chiaro la crescita costante di casi di soggetti positivi, nonché il coinvolgimento di alunni, docenti e personale scolastico come segnalato anche dai Dirigenti Scolastici;

Considerato che ad oggi alcuna comunicazione e/o informazione è pervenuta all'autorità comunale

competente in ordine allo screening scolastico covid-19 previsto dall'ordinanza regionale n. 90 del 15.11.2020;

Rilevato che l'attuale situazione sconsiglia la ripresa delle attività assentite, a partire dal 24 novembre, dall'ordinanza n. 90 del Presidente della Giunta della Regione Campania,;

Ritenuto di dover disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza, anche alla luce del rischio potenziale derivante dalla presenza di una larga percentuale di positivi asintomatici e di relativi contatti diretti tra i genitori che accompagnano e prelevano i propri figli, docenti e personale scolastico;

Vista la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'articolo 32;

Vista la Legge n. 689/1981;

Visto l'articolo 117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed Enti Locali;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (0-6 anni), asili nidi, nonché della prima classe della scuola primaria di tutte le scuole, pubbliche e private, presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili, il cui svolgimento in presenza è consentito previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto.

DISPONE

Il presente provvedimento è efficace dal 24 novembre al 3 dicembre 2020.

AVVERTE

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii., da € 400,00 a € 1000,00.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, Ricorso al TAR Campania o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

La presente ordinanza va pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Cercola per 15 giorni.

Inoltre, copia del presente provvedimento va trasmessa a:

- S.E. Prefetto di Napoli;
- Comando stazione Carabinieri;
- Comando di Polizia Municipale;
- All'ASL Napoli 3 Sud.


Il Sindaco
Avv. Vincenzo Fiengo